

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 783

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2001 (*)

—————

Modifiche al codice di procedura penale in materia
di impugnazioni della parte civile

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Per realizzare compiutamente il giusto processo penale, è necessario garantire a tutte le parti processuali uguali diritti.

Una figura fondamentale che merita maggiore attenzione e maggiore tutela rispetto all'attuale è quella della persona offesa dal reato che si sia costituita parte civile.

Tale importante soggetto processuale vede troppo spesso sacrificati i propri diritti nelle aule dei Tribunali, primo fra tutti il diritto a proporre autonomamente impugnazione ad ogni effetto penale, nei confronti delle sentenze di proscioglimento.

Allo stato attuale la legge consente solo al pubblico ministero e all'imputato, mediante il suo difensore, di proporre impugnazione, mentre l'articolo 572 del codice di procedura penale prescrive che la parte civile possa proporre impugnazione ad ogni effetto penale, avverso le sentenze di proscioglimento, solo per il tramite del pubblico ministero, presentando allo stesso richiesta motivata. È quindi esclusa ogni possibilità per la parte civile di poter proporre impugnazione autonomamente, indipendentemente dalla richiesta fatta al pubblico ministero e dalla decisione di questi in proposito. Spesso, poi, come purtroppo accade, lo stesso pubblico ministero non propone impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento e ciò può avvenire per diversi motivi: perchè non lo ritiene opportuno, perchè il lavoro delle Procure è troppo intasato, eccetera.

E che dire quando lo stesso pubblico ministero, come spesso accade in sede di conclusioni, chiede anzichè la condanna dell'imputato, il proscioglimento dello stesso, in modo di considerare giusta un'eventuale sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti

dell'imputato e non consentendo una possibile propria impugnazione futura.

In tutti questi casi, il diritto della persona offesa, costituitasi parte civile, a proporre impugnazione viene sacrificato in nome di una giustizia che tanto giusta non è, dal momento che non concede il legittimo diritto alla parte che ha subito un reato di poter far giudicare nuovamente la propria drammatica vicenda da un giudice diverso e superiore, proponendo, ove sia possibile, l'appello e il ricorso per Cassazione, con la possibilità di ottenere la condanna dell'autore di un reato compiuto ai propri danni.

E, non sembra esagerato ricordare in questa esposizione, quante persone soffrono a causa di reati subiti, non avendo nemmeno la possibilità di poter far ascoltare la propria voce e la propria drammatica esperienza, onde ottenere giustizia, se non nel primo grado di giudizio e basta. Si pensi, in proposito, a coloro ai quali è stato ucciso un figlio, a quelle donne o a quei bambini vittime di violenze carnali, solo per citare alcuni casi più gravi. In questi e in tutti gli altri casi in cui vi è una persona offesa dal reato, la stessa deve soggiacere alla volontà di un pubblico ministero, che decide circa l'opportunità o meno di proporre impugnazione e quindi di dar seguito alla richiesta di giustizia della persona offesa.

Questa situazione non può più essere consentita in uno Stato di diritto, anche perchè non esiste nessuna ragione capace di giustificarla, nemmeno quella del cosiddetto «favor rei», che non può sacrificare quello della parte civile ad una giusta riparazione del danno subito.

La nuova normativa del disegno di legge si propone appunto questo, di consentire la possibilità alla persona offesa dal reato,

che sia costituita parte civile di poter proporre impugnazione ad ogni effetto penale, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nei confronti dell'imputato in primo grado.

E si vuole sottolineare «ad ogni effetto penale», dal momento che al di là della pretesa giusta, civilistica, di ottenere il risarcimento per il danno subito, vi è quella altrettanto

giusta per la persona che ha subito un reato, sotto il profilo morale e di civiltà, di veder condannato l'autore di tale reato.

Ciò, inoltre, porterebbe, finalmente, la parte civile a non avere più discriminazioni rispetto alle altre parti processuali, il pubblico ministero e il difensore dell'imputato e si realizzerebbe ancora meglio quell'idea del giusto processo da tutti auspicata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Richiesta della parte civile
o della persona offesa)*

1. All'articolo 572, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «la parte civile» sono soppresse.

Art. 2.

*(Impugnazione della parte civile
e del querelante)*

1. All'articolo 576, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile» sono soppresse.

2. All'articolo 576, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «negli stessi casi» sono soppresse.

3. All'articolo 576, il comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile».

Art. 3.

(Casi di appello)

1. All'articolo 593, il comma 1, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico mini-

stero, l'imputato e la parte civile possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento».

Art. 4.

(Appello incidentale)

1. All'articolo 595, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «L'appello incidentale del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: « e della parte civile».

Art. 5.

(Cognizione del giudice di appello)

1. All'articolo 597, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Quando appellante è il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o la parte civile».

Art. 6.

(Ricorso della parte civile)

1. Dopo l'articolo 608 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 608-bis - *(Ricorso per Cassazione della parte civile)* - 1. La parte civile può ricorrere per Cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata dal Tribunale o dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale.

Art. 7.

(Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

1. All'articolo 428, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente: «*b-bis*) la parte civile».

Art. 8.

(Limiti all'appello)

1. All'articolo 443, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «L'imputato e il pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «L'imputato, il pubblico ministero e la parte civile».

2. All'articolo 443, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «Il pubblico ministero non può proporre appello» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero e la parte civile non possono proporre appello».

Art. 9.

1. L'articolo 577 del codice di procedura penale è abrogato.

